

Delibera n. 9/ 2016

Avvio di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 28 gennaio 2016

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 (“*Modifiche al sistema penale*”), e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento sanzionatorio);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante “*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettere *p* e *q*), nonché gli artt. 7, 8 e 9, in materia di licenza ferroviaria;
- VISTO** in particolare, l’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 70/2014, secondo il quale “*le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a dare comunicazione all’Organismo di controllo delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del capo V del regolamento e dagli articoli 18 e 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In caso di inosservanza di tale obbligo, le imprese ferroviarie o i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo di 100.000 euro*”;
- VISTO** altresì, l’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale “*le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, hanno l’obbligo di comunicare all’Organismo di controllo le norme adottate in materia di qualità del servizio ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento, che devono contenere almeno gli elementi di cui all’allegato III del*

regolamento. Per l'inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro”;

- VISTA** l'ingiunzione ad adempiere i sopra elencati obblighi di legge, prot. 5063, notificata all'impresa ferroviaria Sistemi Territoriali S.p.A., in data 16 ottobre 2015;
- CONSIDERATO** che i sopra richiamati obblighi di cui agli artt. 16, comma 1 e 19, comma 1, del d.lgs. 70/2014 risultano, allo stato, ancora inadempiuti;
- RITENUTO** che la sanzione di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 70/2014 vada parametrata ai giorni di ritardo dalla scadenza del termine di trenta giorni fissato nell'ingiunzione del 16 ottobre 2015, individuato dall'Autorità avuto riguardo all'attuale necessità di acquisire le informazioni di cui alla medesima disposizione;
- RITENUTI** per le ragioni sopra illustrate, sussistenti i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Sistemi Territoriali S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 19, comma 1, del d.lgs. 70/2014;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. L'avvio, nei confronti di Sistemi Territoriali S.p.A., di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, del d.lgs. 70/2014.
2. All'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di euro 100.000 (centomila) e, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 (duemila) ed euro 10.000 (diecimila).
3. E' nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530.
4. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Il destinatario della presente delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni.
6. Il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per un ammontare pari a euro 166,66 (centosessantasei/66), per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine di 30 giorni, assegnato dall'Autorità in data 16 ottobre 2015, e della sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1 del predetto d.lgs. 70/2014, per un ammontare di euro 3333,33 (tremilatrecentotrentatre/33), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 9/2016".
8. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, o in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
10. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, si intima Sistemi Territoriali S.p.A. a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera.
11. La presente delibera è comunicata a Sistemi Territoriali S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo sistemiterritorialispa@legamail.it.

Torino, 28 gennaio 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi